

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA

DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

7.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI LUNEDÌ 26 FEBBRAIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **COSTAMAGNA**

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Per la nascita di S. A. R. la Principessa Maria Gabriella	100	Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1662, contenente norme per la disciplina della raccolta e della distribuzione delle pelli bovine ed equine greggie e conciate . . .	103
Comunicazioni del Presidente	100	Approvazione dell'Accordo stipulato in Cortina d'Ampezzo fra l'Italia e l'Ungheria, il 26 agosto 1939, concernente il commercio dei prodotti medicinali . . .	103
Disegni di legge (Discussione ed approvazione):		Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi il 30 ottobre 1939, per regolare il commercio dei prodotti medicinali	104
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 settembre 1939-XVII, n. 1571, contenente norme per la disciplina del commercio di prodotti alimentari	100	Approvazione dell'Accordo e del Protocollo stipulati in Roma, fra l'Italia e la Gran Bretagna, il 27 ottobre 1939, per l'istituzione di una Commissione mista permanente	104
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1939-XVII, n. 1611, concernente la proroga dello speciale trattamento doganale degli abbozzi di aghi per cucire, di acciaio	101	Approvazione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione stipulato in Belgrado, fra l'Italia e il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, il 14 luglio 1924: Protocollo firmato a Roma il 3 agosto 1939, fra l'Italia e la Jugoslavia	104
Proroga del Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1202, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 211, concernente la restituzione dei diritti per gli autoveicoli che si esportano	102	Estensione ad ogni specie di coperture pneumatiche per ruote da veicoli, che si esportano, della restituzione del dazio di confine sul cotone greggio impiegato nella loro fabbricazione	104
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1656, che accorda la franchigia doganale a quintali 40.000 di melasso di canna per uso zootecnico	102		

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	Pag.
Modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali	105
Provvedimenti in materia di temporanea importazione di cereali	105
Provvedimento concernente il deposito, nelle località prossime al confine, di merci di vietata esportazione	106
Produzione nel Regno della saccarina	108
Franchigia doganale al frumento, al granturco ed alle altre granaglie, non atti alla alimentazione umana e destinati all'allevamento del pollame	109
Assegnazione di contingenti annui per alcuni prodotti di origine delle Isole italiane dell'Egeo da ammettersi alla importazione in esenzione del dazio doganale	110
Approvazione del Terzo Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 5 gennaio 1934, Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 19 dicembre 1939-XVIII	110
Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee	110
Modificazioni all'articolo 4 del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, numero 1273, sulla disciplina del mercato granario, convertito nella legge 18 gennaio 1937-XV, n. 223	111
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 11, recante modificazioni alla tariffa dei dazi doganali	111
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 7, che reca modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi	111
Concessione della esenzione da dazio doganale ad alcune specie di pesci freschi, destinate alla industria conserviera	112
Modificazioni alle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 15 aprile 1937 Anno XV, n. 522, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1075, concernente il trattamento economico del personale degli Uffici commerciali all'estero	112
Disegni di legge (Discussione):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1757, recante modificazioni al Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937 XV-1941-XX	106
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1939-XVIII, n. 2004, relativo allo scioglimento della Giunta delle lane e alla nomina di un commissario	107

La riunione comincia alle 10.

CATTANIA, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Gangemi, Giunta, Luxardo, Montesi ed Ungaro.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Per la nascita

di S. A. R. la Principessa Maria Gabriella.

PRESIDENTE (*Si alza in piedi imitato dai Consiglieri nazionali*) è sicuro di interpretare i sentimenti di tutti i componenti la Commissione manifestando il più vivo compiacimento per la fausta nascita della Principessa Maria Gabriella, altro fiore che si aggiunge all'albero fecondo della Dinastia Sabauda. (*Vivissimi ripetuti applausi*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE, richiamandosi alla comunicazione fatta nella riunione del 14 giugno 1939-XVII del telegramma circolare del Duce 9 maggio 1939-XVII, avverte che i Consiglieri Nazionali incaricati di riferire su disegni di legge per conversione in legge sono tenuti a far rilevare esplicitamente se il provvedimento corrisponda o non alle condizioni stabilite dalla legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129 (articolo 18), per la procedura del decreto-legge.

L'articolo 18 della citata legge dispone che si provveda con decreto Reale, senza osservare la normale procedura, quando si versi in istato di necessità per causa di guerra o per urgenti misure di carattere finanziario o tributario.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 settembre 1939-XVII, n. 1571, contenente norme per la disciplina del commercio di prodotti alimentari. (469)

(*Per la discussione di questo disegno di legge, interviene il Sottosegretario di Stato per le corporazioni Amicucci*).

GARBARI, *Relatore*, rileva che il decreto-legge in esame, emanato con la procedura di urgenza prevista dalla legge 19 gennaio 1939-XVII — che ritiene giustificata dalla necessità contingente di diminuire il consumo di determinati prodotti per l'alimentazione e di aumentarne la produzione — contiene

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

norme tendenti a disciplinare la distribuzione e il consumo della carne da parte di privati consumatori, proibendo la macellazione del bestiame ed il consumo della carne negli esercizi pubblici nei giorni di giovedì e venerdì, e fissando in una sola pietanza al giorno per persona la somministrazione della carne nei detti esercizi.

Nell'intento poi di aumentare la produzione della carne, l'articolo 4 prescrive che non si possono macellare vitelli di peso inferiore ai 125 chilogrammi. Provvidamente, però, lo stesso articolo concede al Ministro delle corporazioni, d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste, la facoltà di variare questo peso minimo; ed infatti, nella pratica applicazione del provvedimento, il Ministero ha già avuto occasione di intervenire riducendo tale limite da 125 ad 80 e 70 chili, a seconda delle razze bovine.

L'articolo 5 fa divieto ai panificatori di procedere alla cottura del pane nelle ore pomeridiane. Il provvedimento ha lo scopo di diminuire il consumo della farina e, probabilmente, anche quello del combustibile necessario per riscaldare i forni. A tale proposito rileva, però, che l'esperienza dimostra come il pane rafferma costituisca uno spreco anziché un risparmio nel consumo di cereale. Occorre inoltre tener presente che il provvedimento interessa solo i panificatori dei grandi centri; ora in questi la cottura pomeridiana nei forni, oltre a dare una migliore qualità di pane porterebbe il vantaggio di promuovere un maggior impiego di mano d'opera e quindi una più equa suddivisione del lavoro. Quanto al risparmio del combustibile, infine, osserva che questo si riduce praticamente a ben poco, dato che i forni, pur effettuandosi una sola cottura al mattino, sono sempre — per motivi tecnici — mantenuti caldi anche nelle ore pomeridiane.

Per queste ragioni propone un emendamento al decreto legge in esame, consistente nella soppressione del citato articolo 5.

Rileva però che se il mantenimento della norma è consigliato da altri elementi prevalenti su quelli tecnici da lui accennati e riferentisi alla particolare situazione del momento, non insiste nel suo emendamento.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, dichiara che il Governo non può accettare la soppressione dell'articolo proposta dal relatore, in quanto la norma è diretta soprattutto ad ottenere una economia di combustibile particolarmente necessaria nelle circostanze attuali. Non ritiene d'altra parte completamente fondate le ragioni tec-

niche addotte dal relatore per giustificare il suo emendamento, in quanto, ad esempio, non crede risponda ad esattezza l'affermazione che il pane fresco si presti allo spreco meno del pane rafferma.

Domanda pertanto che la Commissione voglia approvare la conversione in legge del decreto-legge, nel testo proposto.

GARBARI, *Relatore*, ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE, pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1939-XVII, n. 1611, concernente la proroga dello speciale trattamento doganale degli abbozzi di aghi per cucire, di acciaio. (453)

ROCCA LADISLAO, *Relatore*, fa presente che il Regio decreto-legge 5 ottobre 1939-XVII, di cui viene proposta la conversione in legge, riguarda uno speciale trattamento doganale concesso a favore della industria nazionale degli aghi da cucire, industria che in Italia tende a raggiungere un adeguato sviluppo ma che, all'epoca in cui venne adottato il provvedimento, non risultava ancora sufficientemente attrezzata per eseguire l'intero ciclo di lavorazione ed era quindi costretta a rifornirsi all'estero degli abbozzi di aghi di acciaio, per sottoporli alla rifinitura. Il dazio doganale di lire 915 al quintale, imposto su detti abbozzi, si era palesato subito troppo oneroso per l'industria interessata, onde un primo provvedimento adottato con Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, ne stabiliva la temporanea riduzione a lire 250.

Con il Regio decreto-legge in esame tale trattamento — fissato fino al 30 giugno 1939-XVII — è stato prorogato al 31 dicembre 1939-XVIII, tenuto conto che circostanze imprevedute avevano impedito all'industria di attrezzarsi secondo l'impegno assunto.

Ritiene che tale proroga sia stata pienamente giustificata dalla necessità di sorreggere una caratteristica ed utile industria nazionale, e pertanto propone alla Commissione di esprimere parere favorevole alla conversione in legge del relativo Regio decreto-legge.

Fa presente che il provvedimento corrisponde alle condizioni stabilite dalla legge

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

19 gennaio 1939-XVII, circa la procedura relativa ai decreti-legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge, che è approvato.

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Proroga del Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1202, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 211, concernente la restituzione dei diritti per gli autoveicoli che si esportano. (539)

D'HAVET, *Relatore*, osserva che i motivi che consigliano l'approvazione del disegno di legge sono gli stessi che a suo tempo suggerirono l'adozione del Regio decreto-legge di cui si domanda ora la proroga. Questi motivi consistono principalmente nella opportunità di porre l'industria automobilistica nazionale nelle stesse condizioni delle altre industrie, con la restituzione degli oneri (diritti di confine e tassa scambio) imposti sulle materie prime importate ed impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano, consentendo così ad essa la possibilità di conseguire — attraverso l'esportazione — il necessario quantitativo di produzione.

Motivi nuovi e di carattere contingente consigliano inoltre la conversione in legge del Regio decreto: questi possono riscontrarsi soprattutto nella necessità di mantenere, e se possibile, di sviluppare, l'accennata corrente di esportazione, per i riflessi che la produzione automobilistica ha sul mercato interno, e soprattutto, sulla nostra bilancia commerciale, mettendo nello stesso tempo la industria automobilistica nazionale in condizione di sostenere la concorrenza estera.

Dichiara infine di ritenere che il provvedimento corrisponde alle condizioni necessarie per l'adozione della procedura d'urgenza.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1656, che accorda la franchigia doganale a quintali 40.000, di melasso di canna per uso zootecnico. (461)

BIGNARDI, *Relatore*, premesso che il disegno di legge risponde alle condizioni di urgenza previste dalla legge 19 gennaio

1939-XVII, rileva che il provvedimento non è nuovo nella nostra legislazione doganale. in quanto già con un decreto del Capo del Governo del 30 luglio 1938-XVI, si era concessa l'esenzione doganale ad altri 300.000 quintali di melasso di canna da zucchero, che dovevano essere distribuiti entro il 31 dicembre 1939. Senonchè le richieste di melasso sono risultate eccedenti il detto quantitativo; di qui la ragione del nuovo provvedimento che autorizza l'importazione, con esenzione di tassa, di altri 40.000 quintali.

Data la grande utilità dell'impiego del melasso di canna da zucchero, che consente, con il minimo esborso di valuta, di ottenere mangimi nutrientissimi per il bestiame utilizzando prodotti di scarto, ritiene giustificato il provvedimento.

In considerazione poi del fatto che nella distribuzione del melasso si dà, giustamente, la precedenza alle forze armate, ciò che porta ad una deficienza del prodotto per i bisogni dell'agricoltura, propone che la Commissione, non soltanto esprima parere favorevole alla conversione in legge del decreto-legge in esame, ma formuli il voto che anche per l'avvenire sia concessa tale esenzione doganale per l'importazione di melasso.

TRAPANI LOMBARDO, si associa al voto.

GORIO, esprime l'opinione che l'esame del problema sia di competenza della Corporazione zootecnica.

BIGNARDI, *Relatore*, osserva che, avendo il provvedimento carattere finanziario, esso ricade sotto la competenza della Commissione legislativa. Questa può esprimere il voto salvo lasciare alla Corporazione interessata l'adozione degli eventuali provvedimenti.

FOTTICCHIA, si associa alla proposta del Relatore, facendo presente che la base della battaglia per l'autarchia che si sta combattendo nel settore zootecnico, è data dai mangimi, per i quali il melasso serve quale elemento integratore. Ora questo melasso è importato in quantità troppo modesta rispetto alle esigenze delle forze armate e dell'agricoltura. Osserva, d'altra parte, che il voto proposto non infirma minimamente le prerogative della competente Corporazione.

PRESIDENTE, ritiene che la Commissione possa approvare il voto formulato dal Relatore.

(*La Commissione approva il voto*).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1662, contenente norme per la disciplina della raccolta e della distribuzione delle pelli bovine ed equine, greggie e conciate. (470)

FRANCO, *Relatore*, illustra i motivi della emanazione del decreto-legge in esame, consistenti nella opportunità e nella necessità di soddisfare le attuali esigenze della preparazione e della efficienza bellica della Nazione, seguendo il comandamento del Duce, per il quale i bisogni della vita civile debbono essere subordinati in tutto e per tutto ai bisogni militari. Il decreto-legge stabilisce per le pelli, così come è avvenuto per altri materiali di interesse militare, l'intervento disciplinatore e coordinatore dello Stato, attraverso il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Nota come il decreto-legge limiti la disciplina della raccolta alle pelli bovine ed equine; esso prevede però la possibilità di estenderla ad altre specie di pelli, come infatti si è verificato — con provvedimento adottato nell'ultimo Consiglio dei Ministri — nei riguardi delle pelli caprine e di quelle bovine.

Rilevato come la produzione nazionale delle pelli sia insufficiente al fabbisogno nazionale, si che, nonostante il contributo dato alle importazioni dalle Colonie, l'Italia resta sempre fortemente tributaria verso l'estero, illustra le disposizioni del decreto-legge osservando come il provvedimento si riallacci a quello adottato in materia con il Regio decreto-legge del 19 dicembre 1935-XIV; esso blocca però, sia per il commercio che per l'industria, tutte le pelli, che debbono essere tenute a disposizione dello Stato: i quantitativi di pelle conciata non occorrenti ai bisogni militari, saranno distribuiti per il 90 per cento all'industria delle calzature, sotto il controllo del Co. ge. fag., e per il 10 per cento al commercio, il quale dovrà, a sua volta, distribuirli, secondo certe aliquote, tra le singole regioni.

Propone all'approvazione della Commissione il disegno di legge, facendo presente che l'interesse che esso presenta dal punto

di vista delle necessità di guerra, giustifica l'adozione della procedura d'urgenza.

PRESIDENTE, rileva come il disegno di legge sia stato sottoposto all'esame della Commissione in quanto concerne questioni riferentisi alle importazioni; il suo campo d'azione è però quello del commercio interno. Ora, considerato che nel quadro delle Commissioni legislative della Camera manca una Commissione per il commercio, propone di confermare il principio di un criterio organico ed uniforme, in base al quale, tutti i provvedimenti riguardanti la disciplina del commercio interno siano sottoposti, come sin qui si è fatto, all'esame della Commissione legislativa degli scambi commerciali e della legislazione doganale, che potrà esaminarli — se del caso — anche in unione con altre Commissioni legislative. Il rilievo vale soprattutto quanto ai disegni di legge sul razionamento dei viveri che incidono sul commercio delle derrate, pur essendo indiscutibile anche il loro carattere di misure di alta polizia.

DINI, D'HAVET e BOCCADIFUOCO, si associano.

(La Commissione approva il voto).

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo stipulato in Cortina d'Ampezzo tra l'Italia e l'Ungheria, il 26 agosto 1939, concernente il commercio dei prodotti medicinali. (492)

SERONO, *Relatore*, mette in rilievo l'analogia esistente tra il disegno di legge in discussione ed altri già portati all'esame della Commissione e che si riferivano alle nostre relazioni in materia di commercio di prodotti medicinali con la Germania, la Francia e la Danimarca. Si tratta, in sostanza, di una questione di importanza tributaria in quanto i Governi contraenti consentono, con l'accordo, di concedere parità di trattamento alle importazioni nei rispettivi Paesi dei prodotti e delle specialità medicinali, stabilendo che questi non siano sottoposti ad un trattamento meno favorevole di quello goduto dai similari prodotti nazionali. Rimane, naturalmente, in facoltà delle autorità sanitarie dei due Paesi, inter-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

venire, per ragioni di salute pubblica, onde impedire una determinata importazione.

Fa presente che anche nel ramo dei prodotti medicinali, sarebbe desiderabile il raggiungimento dell'autarchia, mentre la bilancia commerciale presenta, per questa voce, uno squilibrio di circa 200 milioni. Il Governo ha fatto il possibile per facilitare l'esportazione dei nostri prodotti, ma per raggiungere il risultato auspicato è necessario che si abbandonino, anche nel campo dei medicinali, ogni preferenza snobistica, consumando in Paese i prodotti nazionali che nulla hanno da invidiare a quelli stranieri.

PRESIDENTE, pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 30 ottobre 1939, per regolare il commercio dei prodotti medicinali. (493)

SERONO, *Relatore*, si richiama alle osservazioni fatte in merito al precedente disegno di legge, che reca disposizioni analoghe a quello in esame, e ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo e del Protocollo stipulati in Roma, fra l'Italia e la Gran Bretagna, il 27 ottobre 1939, per l'istituzione di una Commissione mista permanente. (528)

CASTELLI, *Relatore*, ritiene che il provvedimento in esame, — che contempla l'istituzione di una Commissione mista permanente avente il compito di intervenire ogni volta che si verifichi la necessità di regolare gli scambi commerciali, le comunicazioni ed in genere tutti i provvedimenti che possano giovare ad una più stretta collaborazione economica fra Italia e Gran Bretagna — risponda ad una riconosciuta necessità. Esistono già, del resto, Commissioni del genere per

regolare i rapporti fra il nostro Paese e numerosi altri Stati.

È d'avviso che il provvedimento possa essere approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Approvazione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione stipulato in Belgrado, fra l'Italia e il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, il 14 luglio 1924: Protocollo firmato a Roma il 3 agosto 1939, fra l'Italia e la Jugoslavia. (530)

PRESIDENTE riferisce sul disegno di legge riguardante l'approvazione di un Protocollo addizionale al trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e la Jugoslavia, stipulato in Belgrado il 14 luglio 1924, Protocollo col quale il Governo italiano rinuncia al diritto convenzionale del 20 per cento per alcune voci della tariffa stabilita nel detto Trattato, concernenti motociclette e parti di motociclette. D'altra parte il Governo jugoslavo rinuncia al diritto convenzionale di lire 7,35 per quintale stabilito per le prugne secche.

Ritiene che il provvedimento non abbia bisogno di ulteriore illustrazione e ne propone l'approvazione alla Commissione.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Estensione ad ogni specie di coperture pneumatiche per ruote da veicoli, che si esportano, della restituzione del dazio di confine sul cotone greggio impiegato nella loro fabbricazione. (540)

DELFINO, *Relatore*, nota che esistono da tempo due disposizioni analoghe a quella proposta con il disegno di legge in esame: la prima, adottata con Regio decreto 22 febbraio 1930-VIII, concede il beneficio della restituzione dei diritti doganali sul cotone greggio contenuto nei pneumatici per automobili, motocicli e velocipedi; la seconda,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

contemplata dal Regio decreto 27 marzo 1939-XVII, istituisce la stessa facilitazione per il cotone greggio contenuto nei pneumatici per aeroplani. Restavano pertanto esclusi tutti i pneumatici per gli altri veicoli in genere; ed il provvedimento in esame non fa che colmare la lacuna: estende cioè il trattamento, sino ad oggi usato ai pneumatici per autoveicoli ed aeroplani, a tutti gli altri veicoli che adoperano ruote munite di pneumatici.

La relazione ministeriale osserva giustamente che con l'estensione proposta, che è consigliata da ragioni di equità, si contribuisce anche all'esportazione dei veicoli, insieme con le coperture pneumatiche che sugli stessi sono montate.

È d'avviso che il disegno di legge — che non fa che estendere una norma consuetudinaria per tutti i prodotti cotonieri — possa essere senz'altro approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali. (541)

BERNINZONE, *Relatore*, nota che il disegno di legge, presentato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro degli scambi e delle valute, riguarda una aggiunta alla tariffa dei dazi doganali relativi ai giornali e ai libri, tariffa ormai superata in seguito ai recenti progressi compiuti nel campo tipografico e soprattutto all'adozione di mezzi di riproduzione fotomeccanica. Era necessario pertanto adeguare anche il regime doganale ai nuovi procedimenti, che hanno assorbito quasi completamente il vecchio procedimento tipografico, eliminando la grande sperequazione esistente, nei riguardi del gravame daziario, tra le pubblicazioni aventi il testo tipografico (che ne sono pressochè esenti) e quelle ottenute con il sistema fotomeccanico (che sono trattate come litografie). Il provvedimento, che interessa gli scambi culturali internazionali, trova la sua giustificazione nella necessità di evitare prevedibili ritorsioni che nuocerebbero alla esportazione nazionale in materia, ed inoltre viene incontro ai desideri dei Ministeri degli esteri e della cultura popolare, mentre non incide

sulla entrate finanziarie generali, in quanto le pubblicazioni e le stampe possono anche essere spedite a mezzo posta, sistema questo escluso dalla tariffa doganale.

È certo che la Commissione, riconoscendo l'opportunità delle modificazioni ed aggiunte proposte, vorrà dare la sua approvazione al disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di temporanea importazione di cereali. (542)

USAI, *Relatore*, rileva che con il provvedimento in esame si intende adeguare all'attuale situazione tecnica le tabelle delle rese dei prodotti cereali (soprattutto grano tenero e duro, granoturco ed altre granaglie) che sono ammessi alla temporanea importazione. La materia era sino ad oggi regolata dal Regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473; ma le cifre fissate da tale decreto-legge non rispondevano più allo stato attuale del progresso ed alla perfezione raggiunta dall'industria, per cui era naturale si verificasse una certa evasione di materia prima. Di qui la necessità di aggiornare questa tabella, ed il provvedimento in esame è destinato appunto a riportare l'equilibrio tra la quantità dei cereali importati e la quantità dei prodotti esportati e, di conseguenza, tra le tabelle di carico e di scarico.

Senza esaminare voce per voce i singoli punti della tabella, fa notare soltanto che è rimasto fermo il calo di lavorazione del 2 per cento, fissato in precedenza, mentre è stata elevata la resa complessiva in farine, semolini paste ecc., da chilogrammi 74 a chilogrammi 78 per ogni quintale di grano, ed è stata abbassata la percentuale di crusca da chilogrammi 24 a 20.

Ritiene opportuno il disegno di legge e lo propone all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Provvedimento concernente il deposito, nelle località prossime al confine, di merci di vietata esportazione. (544)**

DINI, *Relatore*, osserva che il provvedimento in esame rappresenta una estensione e un perfezionamento del controllo sui depositi di merci in località prossime al confine, controllo già esistente, a norma dell'articolo 74 della legge doganale, unicamente per quanto riguarda le merci in importazione.

Il Ministero delle finanze, in relazione all'attuale momento internazionale e in considerazione delle alte finalità di ordine economico poste a base dei recenti provvedimenti relativi ai divieti di esportazione di determinate merci, ha voluto premunirsi contro la possibilità che venga a formarsi, nella nuova situazione degli scambi internazionali, la tendenza ad un contrabbando di esportazione. Si è voluto pertanto preconstituire un provvedimento di carattere potenziale, con fini cautelativi analoghi a quelli già perseguiti dalla legge doganale, mediante il quale viene stabilito un severo controllo anche sui depositi, in località prossime al confine, di merci di vietata esportazione. In questo senso, il provvedimento rappresenta un'estensione del principio già esistente per le merci in importazione.

Il perfezionamento consiste nel rendere più rigoroso il controllo, ammettendo la possibilità di vietare la costituzione dei depositi, e nel rendere più agevole la emanazione dei provvedimenti per l'attuazione del controllo stesso, per i quali non si richiede più la procedura per lo innanzi prescritta (decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato), ma si dà facoltà al Ministero delle finanze di agire mediante decreto ministeriale, sentite le Amministrazioni interessate.

Oggetto del controllo è qualsiasi deposito di merci di vietata esportazione, esclusi quelli in zona doganale, già autorizzati e controllati dalla dogana. Le merci di vietata esportazione sono quelle interessanti soprattutto l'alimentazione e la resistenza del Paese, elencate nella tabella B annessa al decreto ministeriale 3 ottobre 1939-XVII.

Il controllo verrà attuato con modalità diverse, caso per caso.

La zona prossima al confine non è definita con il provvedimento di legge: anche qui l'Amministrazione finanziaria si riserva criteri di elasticità; tuttavia è da ritenere che sarà tenuto presente, per analogia, quanto la legge doganale dispone circa la zona di vigi-

lanza, che viene determinata in una fascia di cinque chilometri dal confine marittimo e di dieci chilometri dal confine terrestre.

Conclude proponendo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1757, recante modificazioni al Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-XV-1941-XX. (471)

GORIO, *Relatore*, nota che la forma del decreto-legge adottata per il provvedimento in esame, dato che esso concerne il commercio di importazione e di esportazione e quindi l'apporto di divise estere, potrebbe, in questo particolare momento in cui alcune Nazioni si trovano in guerra, ritenersi giustificata, a norma dell'articolo 18 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Fa presente però che, considerando i provvedimenti sotto questo punto di vista, si arriverebbe alla conclusione che, finché dura la guerra in Europa, e specialmente la guerra economica, la legiferazione potrebbe avvenire tutta sotto la forma del decreto-legge.

Venendo al merito del decreto-legge, nota che esso dispone l'abolizione della corresponsione della quota di integrazione di prezzo che era stata concessa a favore degli esportatori di prodotti serici con il Regio decreto legge del 29 maggio 1937-XV. Ricorda che la misura di detta quota di integrazione era stabilita in modo variabile a seconda dell'andamento delle borse di New York e di Yokohama, e che non costituiva un premio di esportazione ma tendeva soltanto a pareggiare i prezzi dei nostri filati di seta sul mercato internazionale al livello dei prezzi serici americani sui quali influiva il minor prezzo della materia prima giapponese. Le condizioni in cui si svolgevano le esportazioni di taluni prodotti serici si sono però venute a modificare in seguito all'applicazione da parte di alcuni paesi, segnatamente degli Stati Uniti, di un sopradazio di importazione su tali nostri prodotti; per questo si è ritenuto opportuno modificare il precedente provvedimento, disponendo che, a decorrere dal 1° no-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

vembre 1939-XVII, non è più corrisposta la quota di integrazione per i tessuti, velluti ed altri articoli di seta, sia allo stato greggio che allo stato tinto o finito.

ZANOTTI considera il provvedimento tempestivo ed urgente, in quanto tende ad eliminare le misure prese contro l'esportazione dei tessuti e manufatti serici dal Governo degli Stati Uniti. Nota che la notizia di questo nostro provvedimento sembra abbia già fatto ottenere lo scopo prefisso, in quanto la stampa americana ha comunicato che il provvedimento contro le seterie italiane sta per cessare.

PRESIDENTE ritiene che la Commissione sia concorde nell'approvare, quanto al merito, il disegno di legge proposto. Indipendentemente da tale questione, però, non ravvisa nel decreto-legge le ragioni che consiglino l'adozione del provvedimento di urgenza, in considerazione anche del fatto che il provvedimento incide su di un quinquennio.

Fa presente ad ogni modo l'opportunità di sospendere l'approvazione del decreto-legge e propone di esaminare, insieme con il successivo disegno di legge relativo allo scioglimento della Giunta delle lane, se per entrambi sia giustificata l'adozione della procedura d'urgenza.

(La Commissione concorda).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1939-XVIII, n. 2001, relativo allo scioglimento della Giunta delle lane e alla nomina di un Commissario. (490)

CICOGNA, *Relatore*, rileva che l'istituzione della Giunta delle lane risale al 1934, quando cioè venne posta per la prima volta la questione delle licenze di importazione della lana.

Successivamente, con il Regio decreto 27 luglio 1938-XVI, n. 1489, la Giunta delle lane assumeva una funzione più generica, passando alle dipendenze del Ministero per gli scambi e le valute, come organo esecutivo e di collaborazione; di essa venivano chiamati a far parte rappresentanti del Ministero scambi e valute e delle Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, del commercio e dell'industria.

L'organismo, così costituito, è risultato notevolmente complesso, e in pratica non sufficientemente idoneo ai particolari compiti chiamato ad assolvere. Sulla convenienza quindi di una modifica della struttura della

Giunta delle lane, ritiene che la Commissione possa trovarsi d'accordo.

Rimane però da esaminare la opportunità o meno di adottare, nei riguardi del provvedimento in esame, il sistema del decreto-legge. È questa una questione pregiudiziale che va risolta indipendentemente dall'approvazione di merito del provvedimento.

PASSARETTI ritiene che tanto il decreto-legge riguardante provvedimenti per l'industria serica, quanto quello relativo allo scioglimento della Giunta delle lane, non siano da convertirsi in legge, dato che per essi non ricorrono gli estremi di cui all'articolo 18 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, che giustificano la inosservanza della normale procedura.

GERVASIO ricorda gli scopi per i quali la Giunta delle lane è stata costituita e la funzione che essa è chiamata a svolgere, afferente alla particolare situazione interna del fabbisogno della lana, che deve essere trasformata in tessuti, necessari anche ai nostri soldati. Sotto questo aspetto ritiene che la necessità urgente di regolare il funzionamento dell'organismo abbia un riferimento, per lo meno indiretto, allo stato di guerra; è quindi favorevole alla conversione in legge del decreto-legge.

ZANOTTI ritiene che, nel caso del decreto-legge relativo alla produzione serica, sussistano i motivi che giustificano l'applicazione dell'articolo 18 della legge istitutiva della Camera. Si tratta infatti di una misura adottata in un periodo in cui si iniziava la guerra economica contro di noi, e consigliata inoltre da urgenti misure di carattere finanziario e tributario.

PRESIDENTE rileva che la Commissione, senza entrare nel merito della bontà e della utilità dei decreti-legge presentati per la conversione, deve decidere unicamente sulla legalità della procedura seguita.

Ritiene che la Commissione legislativa non debba lasciarsi vincere da un eccesso di indulgenza, per cui qualunque provvedimento amministrativo potrebbe dar luogo alla presentazione di un decreto-legge; nel momento attuale, infatti, ogni avvenimento è talmente concatenato alla situazione generale che è facile poter stabilire la sua connessione con lo stato di guerra che regna in altri Paesi.

Una questione di dignità va posta, che investe il fine superiore dell'ordinamento giuridico. E la Camera dei Fasci e delle Corporazioni deve affermare e far valere le proprie prerogative, tenendo conto che la riforma portata con la legge del 1939 è stata

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

preordinata e sostenuta da un concetto: quello di eliminare, per quanto possibile, il ricorso al sistema del decreto-legge, che essendo il risultato della mancanza di ogni distinzione tra legge e procedimento amministrativo, è la negazione di ogni controllo di legalità.

Se anche il ricorso al decreto-legge poteva sembrare giustificato in passato, quando la procedura parlamentare era lenta e complessa, oggi che esiste la possibilità di ottenere il parere delle Commissioni legislative senza necessità di riunire l'Assemblea, e che queste Commissioni sono facilmente e rapidamente convocate, un ritorno al deprecato sistema del decreto-legge deve essere assolutamente evitato.

Venendo ad esaminare particolarmente i due decreti-legge in discussione, rileva non esistere in essi alcun rapporto con l'urgenza derivante da misure di carattere finanziario o tributario o dallo stato di guerra. Per il primo, infatti, può farsi riferimento unicamente a conflitti di carattere commerciale che esistono sempre, indipendentemente dallo stato di guerra, mentre il secondo non appare in relazione con provvedimenti di carattere militare. Comunque il Ministro proponente dovrebbe dimostrare l'impossibilità di provocare tempestivamente l'esame delle Commissioni legislative.

Concorda pertanto nell'avviso che la Commissione, indipendentemente dall'utilità dei provvedimenti, non debba concedere la conversione in legge dei due decreti-legge proposti.

CICOGNA, *Relatore*, fa presente che la Commissione, in relazione alla Circolare 9 maggio 1939-XVII del Duce, deve accertare preventivamente se i decreti-legge sottoposti al suo esame rispettano le norme della legge 19 gennaio XVIII, n. 129. D'altra parte il Presidente della Commissione ha messo in rilievo tutta l'importanza del sopraccennato richiamo in quanto investe elementi basilari del funzionamento della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, facendo presente che il giudizio della Commissione deve prescindere dalla bontà del provvedimento, ed attenersi strettamente al criterio della legalità.

Nel caso particolare del Regio decreto-legge 17 dicembre 1939-XVIII, relativo alla costituzione della Giunta delle lane, si tratta appunto di un provvedimento opportunissimo nel merito ma che difficilmente rientra nei termini dell'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939-XVIII, n. 129. Infatti è da

escludere che il provvedimento sia giustificato da urgenti misure di carattere finanziario o tributario; resta quindi la sola ipotesi dello stato di necessità per causa di guerra, formula quest'ultima così generica che, se interpretata estensivamente, annulla praticamente tutto il contenuto dell'articolo 18 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Non è possibile perciò riconoscere nella fattispecie l'applicabilità dell'articolo 18 predetto.

È da rilevarsi infine che, in pratica, il funzionamento degli uffici della Giunta lane continua anche in permanenza della situazione di fatto preesistente al Regio decreto portato oggi all'esame della Commissione.

PRESIDENTE propone di non passare alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1757, recante modificazioni al Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-XV-1941-XX ».

Pone ai voti la proposta.

(È approvata).

Propone ugualmente di non passare alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1939-XVIII, n. 2011, relativo allo scioglimento della Giunta delle lane e alla nomina di un Commissario ».

Pone ai voti la proposta.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Produzione nel Regno della saccarina. (547)

CAUVIN, *Relatore*, illustra i motivi che hanno consigliato l'adozione del disegno di legge in esame. Precisa che la saccarina è un sottoprodotto del toluolo: dalla lavorazione del toluolo si ottengono, trattandolo con acido cloro-solforico, due derivati: para ed orto, di cui il primo è impiegato per la produzione dei colori, mentre l'altro serve esclusivamente per la preparazione della saccarina.

L'abbondante disponibilità di toluolo esistente oggi in Italia ha consigliato di venire incontro all'industria nazionale rivedendo la legge del 15 maggio 1890 che vieta la pro-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

duzione e l'introduzione della saccarina nel Regno, ammettendone però, in eccezione a tale divieto, l'importazione per uso farmaceutico. Il provvedimento proposto tende infatti a consentire la produzione nel Regno della saccarina destinata ad uso farmaceutico evitando la importazione dall'estero.

Rileva inoltre che il provvedimento porterà ad una produzione in Italia di saccarina pari a circa un quinto della produzione mondiale, ciò che potrà far diventare il nostro Paese esportatore di tale prodotto.

Nel proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, fa presente l'opportunità di esprimere il voto che, prima di vietare completamente l'importazione della saccarina in Italia, sia tassativamente accertato l'inizio della produzione nazionale (che, a quanto sembra, si potrà avere fra due o tre mesi) onde evitare che in questo periodo di tempo il Paese rimanga privo di un prodotto base particolarmente necessario.

PRESIDENTE ritiene che, con questa raccomandazione, il disegno di legge possa essere approvato.

Ne pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Franchigia doganale al frumento, al granturco ed alle altre granaglie, non atti all'alimentazione umana e destinati all'allevamento del pollame. (548)

BOCCADIFUOCO, *Relatore*, crede superfluo illustrare la opportunità del provvedimento proposto, che ha lo scopo di facilitare l'approvvigionamento del becchime e dei mangimi vari destinati al pollame. Fa presente che, finora, cereali e granaglie avariati restavano nel fondo delle stive dei piroscafi e dei velieri, perchè il dazio di importazione non era compensato dal guadagno che si poteva ritrarre dal prodotto. La franchigia proposta per questi cereali, che, in quanto avariati, non sono atti all'alimentazione umana, è perciò pienamente da approvarsi nel momento attuale in cui la lotta contro gli sprechi è in piena attuazione.

Crede però opportuno raccomandare al Ministro delle finanze (al quale è riservata dal disegno di legge la determinazione delle modalità e cautele per l'applicazione della con-

cessione) che tali modalità e cautele non ostacolino eccessivamente il fine che il provvedimento si propone, quello cioè di facilitare l'approvvigionamento dei mangimi.

DELFINO desidera sia chiaramente fissato il concetto che la Commissione approva il disegno di legge nel suo testo preciso, che fa espresso riferimento a cereali « non atti all'alimentazione umana » mentre non concorda con la limitazione espressa nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, la quale introduce il concetto, che non trova riscontro nella legge, di merce « avariata » e perciò non atta all'alimentazione umana. Egli ritiene infatti che il provvedimento possa e debba estendersi alle merci in esso contemplate non atte all'alimentazione umana per qualsiasi motivo, e così anche per avvenuta specifica adulterazione fatta per raggiungere lo scopo.

(La Commissione concorda).

BOCCADIFUOCO, *Relatore*, ritiene che le granaglie e i cereali avariati, non essendo atti all'alimentazione umana, sono implicitamente compresi nella legge. Se poi si trovassero fornitori esteri che ritenessero conveniente fornire merce denaturata — e quindi sempre non adatta all'alimentazione umana — nessuna difficoltà ad accettare questa merce.

GERVASIO concorda.

FOTTICCHIA sottolinea l'opportunità che il provvedimento non sia limitato ai cereali e alle granaglie destinati all'alimentazione del pollame ma possa riferirsi all'alimentazione di tutto il bestiame. La disposizione proposta ha una portata limitata in quanto parla solo di pollame, sì che la distribuzione del prodotto è fatta attraverso le massaie rurali mentre sarebbe conveniente, nell'eventualità di una esuberanza di mangime, che questo venisse utilizzato anche per altri animali. Preferirebbe, pertanto, che anzichè di allevamento del pollame si parlasse di allevamento del bestiame.

PRESIDENTE osserva che, non avendo il camerata Fotticchia presentato un emendamento al disegno di legge secondo le modalità prescritte, la sua proposta può soltanto essere considerata come raccomandazione.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Assegnazione di contingenti annui per alcuni prodotti di origine delle Isole italiane dell'Egeo da ammettersi all'importazione in esenzione del dazio doganale. (549)

TRAPANI LOMBARDO, *Relatore*, rileva che il disegno di legge in esame viene ad aggiungere altre merci a quelle che possono essere importate dai possedimenti dell'Egeo in esenzione dal dazio doganale e che sono elencate nella legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1526. Si tratta particolarmente di grassi, sia vegetali che animali, sia alimentari che industriali, di cui la produzione nazionale è sempre stata largamente deficitaria. I nuovi prodotti sono: olii vegetali, con esclusione di quelli d'oliva e degli olii concreti derivati dalle palme, per i quali è previsto un contingente annuo di 2000 quintali; resine (essenze di trementina e colofonia) per cui si prevede una importazione rispettivamente di 3 mila e di 10 mila quintali, e tessuti di seta in sciali e tappeti, che sono il compendio della piccola industria e dell'artigianato dell'Egeo, la cui importazione è prevista in 10 quintali.

Trattandosi di piccole quantità di prodotti, ritiene si possa acconsentire alla loro importazione, dato anche che questa non recherà alcun disturbo all'industria nazionale, mentre sarà di grande giovamento alle maestranze locali.

Nel proporre l'approvazione del disegno di legge esprime due voti: il primo, che venga rafforzata la sorveglianza doganale e si adottino tutti i provvedimenti necessari per garantire l'origine e la tipicità del prodotto; il secondo, che, nei limiti del possibile, sia affrettato il processo di fusione del regime doganale dei possedimenti dell'Egeo con quello della Madre Patria.

PRESIDENTE, pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Approvazione del Terzo Protocollo Addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 5 gennaio 1934: Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Romania il 19 dicembre 1939. (551)

PRESIDENTE, riferisce sul disegno di legge che concerne l'approvazione del Terzo Protocollo addizionale al Trattato di com-

mercio e di navigazione fra l'Italia e la Romania del 5 gennaio 1934. Fa presente che tale Protocollo, stipulato in Roma il 19 dicembre 1939, provvede a modificare nella voce che si riferisce ai formaggi di pasta dura, la lista *a*) annessa al Trattato e relativa alla tariffa dei diritti di entrata in Romania.

Ritiene che il disegno di legge non abbia bisogno di particolare illustrazione, e ne propone l'approvazione alla Commissione.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. (552)

GERVASIO, *Relatore*, rileva che il disegno di legge adotta provvedimenti atti a sviluppare i nostri traffici con l'estero e soprattutto ad incrementare le nostre esportazioni. Ritiene che tali provvedimenti, che concernono nuovi permessi, ripristino ed estensione di temporanee importazioni ed esportazioni, debbano essere, in considerazione del fine cui tendono, approvati dalla Commissione.

TRAPANI LOMBARDO, rilevando che fra i prodotti di cui si concede la temporanea importazione è compreso il citrato di calcio biologico per la fabbricazione di acido citrico, sottolinea l'opportunità di evitare che si introducano in Italia prodotti che permettano la fabbricazione dei sintetici dell'acido citrico con evidente danno per l'agricoltura nazionale.

BOCCADIFUOCO osserva che la questione è già stata oggetto di discussioni nelle Corporazioni della ortoflorofrutticoltura e della chimica, nelle quali si è riconosciuto che per permettere all'Italia di mantenere la posizione che occupa nell'industria internazionale dell'acido citrico e le sue correnti di esportazione, si deve integrare la produzione di acido citrico, sia pure con citrato di calcio biologico importato. Rileva che mentre fino a qualche anno fa l'Italia produceva dai limoni citrato di calcio sufficiente a coprire il fabbisogno mondiale, oggi, per l'evolversi delle produzioni e per circostanze varie, non produce neppure un quinto del fabbisogno dell'industria citrica italiana. Di fronte a questo stato di cose, ritiene giustificato provvedere ad integrare la nostra produzione con la prevista importazione fino a quando non sarà possibile tornare a produrre dai limoni il citrato di calcio necessario.

TRAPANI LOMBARDO è d'accordo con il camerata Boccadifuoco sulle considerazioni da esso svolte. Egli infatti non ha proposto alcun emendamento al disegno di legge: ha voluto soltanto richiamare l'attenzione della Commissione sull'opportunità di fare il possibile per riportare la produzione del citrato di calcio dal limone ad un punto tale che permetta di non aver bisogno di importare il prodotto sintetico.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 4 del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, sulla disciplina del mercato granario, convertito nella legge 18 gennaio 1937-XV, n. 223. (555)

GARBARI, *Relatore*, sottolinea che la proibizione della importazione di grano (anche se destinato alla produzione di paste alimentari per la riesportazione) stabilita dalla legge del 18 gennaio 1937-XV, ha causato difficoltà notevoli alle fabbriche di paste alimentari per l'esportazione dei loro prodotti, dato l'elevato costo di produzione. Le quantità di grano, messe di volta in volta a disposizione delle fabbriche per questa produzione sono risultate inferiori al bisogno. Con il disegno di legge in esame si riammette ora la possibilità di importare dall'estero grano nelle qualità e nelle quantità sufficienti per la produzione di paste alimentari destinate alla esportazione, consentendo ai privati compratori di contrattare direttamente gli acquisti in modo da poter sfruttare le contingenti situazioni favorevoli dei mercati stranieri.

Data l'esistenza di leggi che regolano in paese il conferimento agli ammassi di alcuni sottoprodotti della macinazione, il disegno di legge dispone inoltre che l'introduzione in consumo di tali sottoprodotti dovrà effettuarsi seguendo le citate norme.

Tenuti presenti gli scopi che il disegno di legge intende raggiungere, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 11, concernente modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali. (583)

SERONO, *Relatore*, fa presente che con il disegno di legge in esame viene aumentato il dazio doganale sulla pectina e sull'argon. La pectina, sostanza gelatinizzante che si ricava dalle frutta, dalla barbabetola, dagli agrumi, e che trova grande impiego nella fabbricazione delle marmellate, viene importata dall'estero, mentre l'industria nazionale è in grado di coprire l'intero fabbisogno nazionale. È quindi giustificato e logico l'aumento del dazio da lire 2 a 3.50 per chilogrammo sulla pectina liquida e da lire 50 a lire 100 sulla solida, previsto dal decreto.

Per ciò che riguarda l'argon, gas inerte che si trova nell'atmosfera in ragione di 0.90 per cento, e che viene adoperato nella fabbricazione delle lampadine elettriche nelle quali si introduce, in luogo di fare il vuoto, rileva che l'industria italiana ha iniziato la produzione di detto gas, che deriva dalla fabbricazione dell'ammoniaca sintetica; è quindi opportuna la protezione concessa all'industria stessa con il provvedimento in esame, che fissa in lire 83 per chilogrammo il dazio, onde coprire la differenza tra il prezzo del prodotto nazionale e quello del concorrente prodotto estero.

Propone alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1940-XVII, n. 7, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi. (585)

CATTANIA, *Relatore*, precisa che il Regio decreto-legge presentato alla Commissione per la sua conversione in legge si riallaccia al Regio decreto-legge 14 settembre 1939-XVII con il quale furono aumentate le aliquote di imposta di fabbricazione sugli olii da gas e su altri prodotti petroliferi, mentre non vennero aumentate le aliquote per gli olii greggi di petroli e per la vasellina artificiale a base di paraffina. Rileva come, in

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

pratica, molti abbiano adoperato come combustibile per i motori o come lubrificante questi olii greggi di petrolio e la paraffina, eludendo così la maggiore aliquota di tassa. Altra frode in materia veniva consumata con il gassoil, che doveva essere adoperato a bassa densità e che è stato invece mescolato col petrolio illuminante che paga una tassa inferiore. Il provvedimento in esame eleva pertanto convenientemente le aliquote dell'imposta su detti prodotti.

Viene inoltre diminuito, a 0.830 il coefficiente di densità degli olii da usare come combustibile, purchè non contengano più dell'85 per cento di distillato in volume a 300 gradi centigradi ed abbiano tutte le altre caratteristiche stabilite dalle disposizioni di legge.

Trattandosi di un provvedimento urgente che tende ad evitare frodi in materia tributaria, ritiene giustificata la procedura adottata per la sua emanazione e ne raccomanda l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Concessione della esenzione da dazio doganale ad alcune specie di pesci freschi, destinate alla industria conserviera. (629)

FOTTICCHIA, *Relatore*, nota che il provvedimento in esame rende stabile e definitiva una agevolazione concessa nel 1936, e rinnovata negli anni successivi, per l'importazione in esenzione da dazio doganale di pesce fresco destinato alla nostra industria conserviera. Il provvedimento è utilissimo sotto tutti i punti di vista, poichè è indiscutibile la necessità di favorire, soprattutto in questo momento, la nostra industria per la conservazione del pesce, industria che ha riflessi non soltanto nei riguardi dell'approvvigionamento interno, ma anche dell'esporta-

zione, nella quale va gradatamente affermandosi.

Data l'utilità del provvedimento, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1075, concernente il trattamento economico del personale degli Uffici commerciali all'estero. (631)

HELBIG, *Relatore*, fa presente che con la legge del 10 giugno 1937-XV, venne stabilito in maniera organica il trattamento del nostro personale, consiglieri e funzionari, degli Uffici commerciali all'estero. Con detta legge si prevede una maggiorazione percentuale dell'assegno locale annuo e dell'indennità di prima sistemazione dei funzionari di gruppo A, in relazione allo stato di famiglia e alla località. Si lasciò invece senza maggiorazione il personale del gruppo B, il cui organico non era ancora impiantato. Il presente disegno di legge ha lo scopo di rendere applicabili al personale di quest'ultimo gruppo — il cui organico è stato ora completato — le stesse norme vigenti per il personale del gruppo A.

Dato che sussistono le stesse opportune ragioni che consigliarono il precedente provvedimento, propone che la Commissione dia la sua approvazione al disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle 12.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 settembre 1939-XVII, n. 1571, contenente norme per la disciplina del commercio di prodotti alimentari. (469)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 settembre 1939-XVII, n. 1571, contenente norme per la disciplina del commercio di prodotti alimentari.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1939-XVII, n. 1611, concernente la proroga dello speciale trattamento doganale degli abbozzi di aghi per cucire, di acciaio. (453)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 ottobre 1939-XVII, n. 1611, concernente la proroga dello speciale trattamento doganale degli abbozzi per aghi da cucire, di acciaio.

Proroga del Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1202, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 211, concernente la restituzione dei diritti per gli autoveicoli che si esportano. (539)

ARTICOLO UNICO.

Il beneficio della restituzione dei diritti, previsto dal Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1202, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 211, per gli autoveicoli che si esportano, è ulteriormente prorogato, nella stessa misura, ed alle stesse condizioni, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1940.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1656, che accorda la franchigia doganale a quintali 40,000 di melasso di canna per uso zootecnico. (461)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1656, che accorda la franchigia doganale a quintali 40,000 di melasso di canna per uso zootecnico.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1662, contenente norme per la disciplina della raccolta e della distribuzione delle pelli bovine ed equine, gregge e conciate. (470)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1662, contenente norme per la disciplina della raccolta e della distribuzione delle pelli bovine ed equine, gregge e conciate.

Approvazione dell'Accordo stipulato in Cortina d'Ampezzo fra l'Italia e l'Ungheria, il 26 agosto 1939, concernente il commercio dei prodotti medicinali. (492)

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato a Cortina d'Ampezzo, fra l'Italia e l'Ungheria, il 26 agosto 1939 inteso a regolare il commercio dei prodotti farmaceutici.

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 25 settembre 1939.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**ACCORD ENTRE LE ROYAUME D'ITALIE ET LE ROYAUME DE HONGRIE
POUR RÉGLER LE COMMERCE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES**

Le GOUVERNEMENT ITALIEN et le GOUVERNEMENT HONGROIS ayant reconnu la nécessité d'établir des règles à appliquer, au point de vue sanitaire, à l'importation des produits pharmaceutiques et en particulier des spécialités pharmaceutiques, de Hongrie en Italie et d'Italie en Hongrie, en substitution des dispositions contenues dans les notes échangées entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie le 23 décembre 1908, sont convenus de ce qui suit:

1^o) Le Gouvernement Italien consent à ce que les produits et spécialités pharmaceutiques d'origine et en provenance hongroise soient importés librement en Italie, à la condition d'observer les règles et conditions établies par la législation italienne.

2^o) Le Gouvernement Hongrois consent à ce que les produits et spécialités pharmaceutiques d'origine et en provenance italienne soient importés librement en Hongrie, à la condition d'observer les règles et conditions établies par la législation hongroise.

3^o) D'une façon générale les produits pharmaceutiques importés d'un Pays dans l'autre ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que celui accordé aux produits pharmaceutiques de production nationale.

4^o) Les sérums, vaccins, virus, toxines, les produits biologiques et similaires, ainsi que les produits opothérapiques, restent soumis aux dispositions des lois qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux Pays.

5^o) Chacune des deux Parties Contractantes se réserve le droit, dans le cas exceptionnel que comporte la nécessité de protéger la santé publique, d'interdire l'importation des produits compris dans le présent Accord, à condition, dans ce cas, de donner avis immédiat de cette décision à l'autre Partie Contractante.

6^o) Des spécialités médicinales pourront être admises à l'importation exclusivement pour les cliniques, sur l'autorisation de l'autorité sanitaire centrale et avant l'enregistrement; l'autorisation sera concédée dans le plus bref délai possible.

7^o) Les décisions concernant les demandes d'enregistrement seront adoptées dans un délai de six mois; en cas de refus les motifs en seront communiqués au requérant.

8^o) Aux maisons hongroises ou à leurs représentants en Italie et aux maisons italiennes ou à leurs représentants en Hongrie est concédé le délai d'une année, à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent Accord, pour présenter les demandes d'enregistrement des spécialités médicinales d'origine et en provenance de la Hongrie, respectivement de l'Italie, qui se trouvent sur le marché des deux Pays respectifs.

Ledites spécialités médicinales ne seront soumises à aucune limitation, jusqu'au moment dans lequel une décision sera adoptée sur la demande d'enregistrement.

9^o) Le présent Accord entrera en vigueur après trente jours de la date de sa signature. Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois.

Fait à Cortina d'Ampezzo, en double exemplaire, le 26 août 1939.

Pour l'Italie

GIANNINI.

Pour la Hongrie

NICKL.

**Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma,
fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 30 ottobre
1939, per regolare il commercio dei pro-
dotti medicinali. (493)**

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia ed i

Paesi Bassi, il 30 ottobre 1939, inteso a regolare il commercio dei prodotti medicinali.

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 29 novembre 1939.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**ARRANGEMENT ENTRE LE GOUVERNEMENT D'ITALIE ET LE GOUVERNEMENT
DES PAYS-BAS POUR RÉGLER LE COMMERCE DE PRODUITS MÉDICINAUX**

Le GOUVERNEMENT D'ITALIE et le GOUVERNEMENT DES PAYS-BAS, reconnaissant la nécessité d'établir des normes à appliquer, du point de vue de la protection sanitaire et en substitution des règles contenues dans les notes échangées entre les deux pays le 3 et le 4 janvier 1940, à l'importation de produits médicaux et particulièrement de spécialités pharmaceutiques des Pays-Bas en Italie et de l'Italie aux Pays-Bas, sont convenus de ce qui suit:

1. — Le Gouvernement d'Italie consent à ce que les produits médicaux et les spécialités pharmaceutiques provenant et originaires des Pays-Bas soient importés librement en Italie, sous réserve de l'observation des normes et des conditions établies par la législation italienne.

2. — Le Gouvernement des Pays-Bas consent à la libre importation aux Pays-Bas de produits médicaux et de spécialités pharmaceutiques de provenance et d'origine italiennes, sous réserve de l'observation des normes et des conditions établies par la législation néerlandaise.

3. — En général les produits médicaux, importés de l'un des deux pays dans l'autre, ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que celui appliqué aux produits médicaux de production nationale.

4. — Les sérums, les vaccins, les virus, les toxines, les produits biologiques et les produits semblables ainsi que les produits opothérapiques sont uniquement soumis aux dispositions légales qui sont ou seront de vigueur dans chacun des deux pays.

5. — Chacune des deux Parties contractantes se réserve le droit d'interdire, dans des cas particuliers, lorsque la nécessité se présente de protéger l'hygiène publique, l'importation des produits formant l'objet de cet accord, à condition de donner, dans les cas dont il s'agit, avis immédiat de sa décision à l'autre Partie contractante.

6. — Les spécialités pharmaceutiques peuvent, avec le consentement des plus hautes autorités sanitaires, être admises avant leur enregistrement, à une importation qui sera limitée aux hôpitaux; le consentement sera accordé avec la plus grande promptitude.

7. — Les demandes d'enregistrement seront prises en considération et liquidées dans un délai n'excédant pas six mois; en cas de refus les raisons en seront communiquées au requérant.

8. — Cet arrangement entrera en vigueur 30 jours après sa signature.

Un délai d'une année sera concédé aux maisons étrangères intéressées pour faire des demandes d'enregistrement de spécialités pharmaceutiques étrangères qui sont déjà dans le commerce dans le Royaume d'Italie et pour autant que ces spécialités ne sont pas encore enregistrées à la date d'entrée en vigueur de cet arrangement.

Tant qu'une décision concernant une demande d'enregistrement ne sera pas prise, la spécialité pharmaceutique ne sera soumise à aucune limitation.

9. — Les dispositions sous 6, 7 et celles des deux derniers alinéas sous 8, entreront en vigueur pour l'importation aux Pays-Bas aussitôt que des dispositions légales auront été établies concernant l'enregistrement et par suite l'importation de spécialités pharmaceutiques aux Pays-Bas.

10. — Cet arrangement pourra être dénoncé en tout temps, avec un délai de préavis de trois mois.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires respectifs ont signé cet arrangement.

FAIT à Rome, en double expédition, le 30 octobre 1939.

Pour le Gouvernement d'Italie:

CIANO.

Pour le Gouvernement des Pays-Bas:

HUBRECHT.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Approvazione dell'Accordo e del Protocollo stipulati in Roma, fra l'Italia e la Gran Bretagna, il 27 ottobre 1939, per l'istituzione di una Commissione mista permanente. (528)

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo ed al Protocollo stipulato in Roma,

fra l'Italia e la Gran Bretagna, il 27 ottobre 1939, per l'istituzione di una Commissione mista permanente.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore nei modi stabiliti nell'Accordo e nel Protocollo anzidetti.

**ACCORDO FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA
PER L'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE MISTA PERMANENTE**

IL GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, desiderando facilitare la collaborazione economica fra i due Paesi, hanno stabilito quanto segue:

ART. 1.

Entro un mese dall'entrata in vigore di questo Accordo sarà costituita una Commissione mista permanente.

Ciascuno dei Governi contraenti designerà una delegazione governativa, comunicandone all'altra la composizione. I Presidenti delle due delegazioni avranno facoltà di nominare membri supplenti, di aggregare esperti e di istituire sottocommissioni miste per l'esame di questioni particolari.

Le riunioni della Commissione e delle sottocommissioni avranno luogo secondo le necessità e saranno indette d'accordo fra i due Presidenti, i quali fisseranno la data ed il luogo delle sedute e l'ordine del giorno dei lavori.

ART. 2.

La Commissione mista permanente dovrà deliberare circa i provvedimenti che converrà adottare per regolare lo scambio commerciale e le comunicazioni ferroviarie, marittime ed aeree fra i due Paesi ed in genere circa tutti i provvedimenti che comunque possano giovare ad una più stretta collaborazione economica fra i due Paesi, tenendo conto per il momento anche delle circostanze derivanti dallo stato di guerra in cui si trova il Regno Unito.

La Commissione prenderà in considerazione l'applicazione, nelle attuali circostanze, degli accordi esistenti fra i due Governi contraenti nei riguardi del commercio e dei pagamenti e potrà proporre ai Governi contraenti qualsiasi emendamento utile per adattare detti accordi alle necessità del momento.

ART. 3.

Questo Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Detto scambio avverrà a Londra.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma, in duplice copia, il 27 ottobre 1939 in lingua italiana ed inglese, ambo i testi facendo egualmente fede.

GIANNINI

PERCY LORAINÉ

PROTOCOLLO

Nonostante le disposizioni dell'articolo 3 dell'Accordo riguardante la collaborazione economica, firmato oggi, i sottoscritti Plenipotenziari sono d'accordo che il detto Accordo entrerà in vigore in via provvisoria fin dalla data della firma.

Finchè gli strumenti di ratifica non siano stati scambiati, ciascuno dei Governi contraenti avrà il diritto di por termine all'esecuzione provvisoria dell'Accordo, dando all'altra Parte contraente un preavviso di un mese.

Fatto a Roma, il 27 ottobre 1939.

GIANNINI

PERCY LORAINE

Approvazione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione stipulato in Belgrado, fra l'Italia e il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, il 14 luglio 1924: Protocollo firmato a Roma il 3 agosto 1939, fra l'Italia e la Jugoslavia. (530)

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo addizionale al Trattato di commercio

e di navigazione stipulato in Belgrado, fra l'Italia e il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, il 14 luglio 1924: Protocollo firmato a Roma il 3 agosto 1939, fra l'Italia e la Jugoslavia.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il 9 ottobre 1939.

PROTOCOLE ADDITIONNEL AU TRAITÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION ENTRE LE ROYAUME D'ITALIE ET LE ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES SIGNÉ A BELGRAD LE 14 JUILLET 1924

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de modifier de la manière suivante le Traité de commerce et de navigation entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes du 14 juillet 1924 et le Protocole Additionnel au dit Traité signé à Rome le 25 avril 1932:

1. — Le Gouvernement italien renonce au droit conventionnel de 20 % *ad valorem*, établi à la liste annexe A) au Traité de commerce et de navigation susdit, pour les positions du tarif yougoslave 673: motocyclettes et ex 674-1 et 2: Partie des motocyclettes.

2. — Le Gouvernement yougoslave renonce au droit conventionnel de lires 7,35 par quintal, établi jusqu'à la concurrence de 10.000 quintaux par an, pour les pruneaux de provenance yougoslave dits de « Bistrica », mentionés à la remarque de la position ad 96 du tarif douanier italien.

Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Beograd le plus tôt possible.

Les Hautes Parties contractantes conviennent, toutefois, de le mettre en vigueur, à titre provisoire, par un échange de notes dans le plus bref délai possible.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 3 août 1939.

Pour l'Italie

CIANO

Pour la Yougoslavie

BOCHKO CHRISTITCH

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Estensione ad ogni specie di coperture pneumatiche per ruote da veicoli, che si esportano, della restituzione del dazio di confine sul cotone greggio impiegato nella loro fabbricazione. (540)

ART. 1.

Il beneficio della restituzione del dazio di confine sul cotone greggio impiegato nella fabbricazione delle coperture pneumatiche, che si esportano, per automobili, motocicli, velocipedi ed aeroplani, previsto dai Regi decreti 22 febbraio 1930-XII, n. 174 e 27 marzo 1939-XVII, n. 565, è esteso alla esportazione delle coperture pneumatiche per ruote di veicoli di ogni altra specie.

I quantitativi di cotone da ammettere al beneficio, di cui al comma precedente, saranno accertati con le modalità che verranno stabilite dal Ministro delle finanze.

ART. 2.

Sono escluse dal beneficio della restituzione del dazio di confine sul cotone greggio quelle coperture pneumatiche che concorrano a costituire il peso degli autoveicoli che si esportano, quando per gli autoveicoli medesimi sia prevista e venga richiesta la restituzione dei diritti sulle materie prime di

provenienza estera impiegate nella loro fabbricazione.

ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali. (541)

ART. 1.

È approvata l'unita tabella, firmata d'ordine Nostro dal Ministro per le finanze, recante modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, approvato con Regio decreto-legge 27 novembre 1924-III, n. 2146, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e successivamente modificato.

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE	
Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero e lettera	Voci e note del repertorio	Voci
<p>Giornali di data recentissima:</p> <p>a) illustrati e di mode . . .</p> <p><i>I figurini di mode, le tavole di disegni ed i modelli tagliati interposti o annessi ai giornali illustrati o di mode si tassano separatamente.</i></p> <p><i>I giornali ricreativi per bambini, con sole incisioni o litografie, senza testo stampato o con poche e brevi iscrizioni illustrative, si comprendono fra le stampe e litografie.</i></p> <p>b) altri, anche stampati in lingua italiana . . .</p> <p>Libri litografati, anche rilegati:</p> <p>a) con guarnizione di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. Come</p> <p>b) altri</p>	<p>Giornali illustrati, ecc.</p> <p>Giornali, altri.</p> <p>Libri stampati, rilegati, con guarnizioni, ecc.</p> <p>Altre stampe, ecc.</p>	<p>860 a</p> <p>860 b</p> <p>862 c 2</p> <p>864</p>	<p>Giornali di data recentissima:</p> <p><i>Nella classificazione dei giornali, non si tiene conto del processo tecnico col quale è stato ottenuto il testo.</i></p> <p>a) illustrati e di mode . . .</p> <p><i>I figurini di mode, le tavole di disegni ed i modelli tagliati interposti o annessi ai giornali illustrati o di mode si tassano separatamente.</i></p> <p><i>I giornali ricreativi per bambini, con sole incisioni o litografie, senza testo stampato o con poche e brevi iscrizioni illustrative, si comprendono fra le stampe e litografie.</i></p> <p>b) altri, anche stampati in lingua italiana . . .</p> <p>Soppressa:</p> <p>Libri</p> <p><i>Note (7) Nella classificazione dei libri, non si tiene conto del processo tecnico col quale è stato ottenuto il testo.</i></p>	<p>Giornali illu</p> <p>Giornali, al</p>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Provvedimenti in materia di temporanea importazione di cereali. (542)

ART. 1.

Le note alle seguenti voci della tabella I annessa al Regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono sostituite dalle seguenti:

1^o) Grano tenero, granturco ed altre granaglie, per la macinazione.

Agli effetti dello scarico delle bollette di temporanea importazione, sono stabiliti i seguenti rendimenti per ciascun quintale:

a) per grano tenero:

1^o rendimento:

- Kg. 50 di farina di 1^a classe
- » 28 di farina di 2^a classe
- » 20 di crusca o di cruschetto.

2^o rendimento:

- Kg. 65 di farina di 1^a classe
- » 13 di farina di 2^a classe
- » 20 di crusca o di cruschetto.

3^o rendimento:

- Kg. 78 di farina
- » 20 di crusca o di cruschetto.

I suddetti prodotti da ammettersi allo scarico, oltre che presentare i requisiti caratteristici della specie a cui appartengono, dovranno contenere sostanze minerali (cenere):

Farina di 1^o rendimento di 1^a classe: cenere, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori al 0.60 per cento;

Farina di 2^o rendimento di 1^a classe: cenere, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori a 0.73 per cento;

Farina di 3^o rendimento: cenere, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori a 0.80 per cento.

Farina di 1^o e 2^o rendimento di 2^a classe: cenere, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori a 1.15 per cento.

b) per granoturco chilogrammi 91 di farina e chilogrammi 6 di crusca;

c) per la segala chilogrammi 73 di farina e chilogrammi 20 di crusca;

d) per l'orzo chilogrammi 80 di farina e chilogrammi 18 di crusca;

e) per le fave chilogrammi 86 di farina;

f) per la spelta chilogrammi 56 di farina.

La base di scarico per il grano tenero e le granaglie importate temporaneamente è la

riesportazione del prodotto principale, che, nel caso del grano tenero, deve considerarsi, rispettivamente per ciascun rendimento, la farina di prima classe e quella di classe unica.

Per i prodotti secondari, farina di seconda classe, crusca o cruschetto, quando non ne sia domandata la riesportazione nella dichiarazione di importazione temporanea, si riscuote il dazio all'atto della importazione temporanea nelle misure seguenti:

per le farine di 2^a classe, sopra chilogrammi 35 di grano, nel caso di opzione per il primo rendimento, e sopra chilogrammi 16 di grano, nel caso di opzione per il secondo rendimento; per la crusca o cruschetto, si riscuote il dazio proprio sulle quantità suindicate per ogni quintale di grano, granturco, segala ed orzo temporaneamente importati.

Quando sia fatta la domanda di riesportare anche i prodotti secondari, e la riesportazione non venga effettuata poi, si procede per la mancata riesportazione sulla base dei dazi relativi alle quantità suindicate.

Si considerano come non effettuate le riesportazioni di farine di 2^a classe, crusca o cruschetto per le quantità in corrispondenza delle quali non fosse stato riesportato il prodotto principale.

I prodotti che si riesportano devono presentare i requisiti caratteristici per ciascuno di essi sopra stabiliti. I miscugli di tali prodotti, sempre che appartenenti allo stesso cereale importato temporaneamente, possono solo ammettersi alla riesportazione considerandoli come totalmente costituiti dal prodotto inferiore contenutovi.

Quando i prodotti presentati alla riesportazione siano riconosciuti di specie diversa da quella dichiarata, ma si tratti di prodotti del cereale stesso importato temporaneamente, sarà inflitta un'ammenda non minore del quinto, nè maggiore dell'intero dazio proprio del cereale al quale si sarebbe dovuto dare scarico, secondo la dichiarazione, o del dazio che si sarebbe dovuto pagare nel caso di mancata riesportazione.

Qualora si riconosca che i suddetti prodotti siano fatti con l'impiego in qualsiasi proporzione di cereali diversi da quello importato temporaneamente, si procede come se tutta la merce sia riconosciuta di qualità diversa da quella dichiarata.

2^o) Grano tenero, per la fabbricazione dei biscotti da tè.

Sono applicabili a questa importazione temporanea le disposizioni relative alla importazione temporanea del grano per la macinazione, tenendo conto, agli effetti del grano

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

importato temporaneamente, della qualità e della quantità della farina effettivamente contenuta nei biscotti presentati alla riesportazione.

3°) Grano duro, per fare semolini e paste.

Per ciascun quintale di grano duro sono stabiliti i seguenti rendimenti:

1° Rendimento:

- Kg. 50 di semolino o di pasta di 1^a classe;
- » 12 di semolino o di pasta di 2^a classe;
- » 16 di farinetta;
- » 20 di crusca o di cruschetto.

2° Rendimento:

- Kg. 62 di semolino o di pasta;
- » 16 di farinetta;
- » 20 di crusca o di cruschetto.

3° Rendimento:

- Kg. 78 di semolino o di pasta;
- » 20 di crusca o di cruschetto.

I suddetti prodotti da ammettersi allo scarico, oltre che presentare i requisiti caratteristici della specie a cui appartengono, dovranno contenere sostanze minerali (ceneri):

Semolino o pasta di 1° rendimento di 1^a classe: ceneri, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori a 0.85 per cento.

Semolino o pasta di 2° rendimento: ceneri, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori a 0.90 per cento.

Semolino o pasta di 3° rendimento: ceneri, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori a 1.15 per cento.

Semolino o pasta di 1° rendimento di 2^a classe: ceneri, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C. non superiori a 1.13 per cento.

Farinetta: ceneri, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori a 2.2 per cento.

Inoltre i semolini di 1° rendimento, prima e seconda classe, e di 2° rendimento, classe unica, dovranno alla setacciatura, in un setaccio di velo di seta avente maglie 52 per centimetro, lasciare sul setaccio un residuo non inferiore al 90 per cento; il semolino di 3° rendimento, classe unica, dovrà lasciare sullo stesso setaccio un residuo non inferiore al 75 per cento; la farinetta dovrà, invece, passare attraverso un setaccio avente 46 maglie per centimetro in quantità non inferiore all'80 per cento.

Sono applicabili alla importazione temporanea del grano duro per fare semolini o paste le disposizioni della precedente nota relativa alla importazione temporanea del grano per la macinazione: però la base per lo scarico è data dalla riesportazione dei semolini e delle paste di 1^a classe o di classe unica, secondo i rendimenti suindicati.

Per i prodotti secondari (semolino o pasta di 2^a classe, farinetta, crusca o cruschetto), quando non sia fatta domanda di riesportarli, si riscuotono i seguenti dazi:

Per il semolino o la pasta di 1° rendimento di 2^a classe sopra 16 chilogrammi di grano; per le farinette sopra chilogrammi 14 di grano.

Per la crusca ed il cruschetto si riscuote il dazio proprio sulle quantità precedentemente indicate per ogni quintale di grano temporaneamente importato.

Sono ammesse allo scarico di grano duro, temporaneamente importato, sempre nel *primo rendimento*, le paste glutinate, le superglutinate e quelle all'uovo, confezionate o non in modo speciale per la vendita, prescindendo dalla percentuale di ceneri stabilite per le paste comuni del rendimento medesimo.

Le basi di scarico di tali paste per il prodotto principale sono, per ogni quintale di grano duro:

- Kg. 56 di pasta glutinata;
- » 59 di pasta superglutinata;
- » 56 di pasta all'uovo.

Resta ferma la base di scarico dei prodotti secondari (semolino di 2^a classe, farinetta, crusca o cruschetto) stabilita per il primo rendimento.

4°) Grano (tenero e duro) per la fabbricazione delle gallette (biscotti di mare).

Per ogni quintale di grano importato temporaneamente devono riesportarsi chilogrammi 78 di gallette o biscotti di mare: devono inoltre daziarsi o riesportarsi chilogrammi 20 di crusca o di cruschetto, applicando per essi le disposizioni relative all'importazione temporanea del grano tenero per la macinazione.

ART. 2.

È abrogata ogni disposizione del Regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e del regolamento relativo, in contrasto con le disposizioni della presente legge.

ART. 3.

La presente legge andrà in applicazione lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Provvedimento concernente il deposito, nelle località prossime al confine, di merci di vietata esportazione. (544)

ART. 1.

È data facoltà al Ministro delle finanze, sentite le Amministrazioni interessate, di sottoporre con proprio decreto a particolare vigilanza e a speciale permesso, e anche di vietare, in località prossime al confine, i depositi di merci di vietata esportazione, in quantità superiori ai bisogni del consumo locale, determinato per un periodo di tempo a stabilirsi con il decreto stesso.

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Produzione nel Regno della saccarina. (547)

ART. 1.

È vietata la importazione dall'estero della saccarina a qualunque uso destinata.

In eccezione al divieto stabilito dal primo comma dell'articolo 1 del Regio decreto 29 settembre 1889, n. 6407, convertito nella legge 15 maggio 1890, n. 6858, il Ministro delle finanze, d'intesa con quelli delle corporazioni, dell'interno e per gli scambi e per le valute, può consentire la produzione nel Regno della saccarina, destinata ad uso farmaceutico o ad altri usi consentiti, da parte di ditte esercenti stabilimenti all'uopo tecnicamente attrezzati, sempre quando la lavorazione avvenga sotto continua vigilanza finanziaria e tutta la saccarina prodotta venga ceduta allo Stato, alle condizioni e con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze.

Con lo stesso decreto saranno dettate le norme e condizioni da osservarsi per la cessione da parte del Ministero delle finanze della saccarina così prodotta per gli usi ammessi.

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Franchigia doganale al frumento, al granturco ed alle altre granaglie, non atti alla alimentazione umana e destinati all'allevamento del pollame. (548)

ART. 1.

Il frumento (voce 64 della vigente tariffa doganale), il granturco (voce 67), le granaglie non nominate (voce 69), non atti all'alimentazione umana e destinati all'alimentazione del pollame, sono ammessi alla importazione nel Regno in esenzione da diritti di confine.

Il Ministro per le finanze determinerà la modalità e le cautele per l'applicazione della concessione.

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Assegnazione di contingenti annui per alcuni prodotti di origine delle Isole Italiane dell'Egeo da ammettersi alla importazione in esenzione dal dazio doganale. (549)

ART. 1.

All'elenco delle merci di origine delle Isole italiane dell'Egeo, ammesse alla importazione nel Regno, in esenzione del dazio doganale, nei limiti del quantitativo annuo per ciascuna di esse indicato, sono aggiunte le seguenti:

voce ex-125: Oli vegetali diversi da quelli di oliva (esclusi gli oli concreti) .	Quint.	2.000
voce ex-645: Essenza di trementina	»	3.000
voce ex-655-a): Colifonia	»	10.000
Prodotti delle piccole industrie Egee:		
tessuti di seta in scialli e tappeti	»	10

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Approvazione del Terzo Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 5 gennaio 1934: Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 19 dicembre 1939. (551)

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Terzo Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 5 gennaio 1934: Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 19 dicembre 1939.

ART. 2.

La presente legge ha vigore nei modi e nei termini di cui al predetto Terzo Protocollo addizionale.

Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. (552)

ART. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella 1 annessa al Regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Rum e whisky	Per la preparazione di prodotti alcoolici di fantasia. (Concessione valevole fino al 31 dicembre 1941)	kg. 100	1 anno
Metanolo	Per la fabbricazione della formaldeide. (Concessione valevole fino al 30 giugno 1941)	kg. 100	sei mesi
Sacchi di carta juta (juta foderata di carta)	Per essere impiegati nella esportazione del litopone. (Concessione valevole fino al 31 dicembre 1940)	kg. 100	sei mesi
Tetraetile di piombo	Per essere miscelato con benzina destinata alla esportazione. (Concessione valevole fino al 31 dicembre 1941)	kg. 100	sei mesi
Filati di Manilla	Per la fabbricazione di funi miste con acciaio. (Concessione valevole fino al 28 febbraio 1941).	kg. 100	1 anno

ART. 2.

Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari, e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui sotto indicato, le concessioni di importazione temporanea, già accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) Olio minerale lubrificante raffinato anidro e privo di acidi, con viscosità a 50° C, non superiore a 3 Engler, oppure con viscosità a 50° C non inferiore a 25 Engler; per la fabbricazione di cavi elettrici.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1941. (Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, convertito nella

legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1036, e Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 626, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 170).

b) Tronchi e radici di legni vari (mogano, palissandro, ebano, frassino, olmo, acero, rovere, tulipier, noce, avodirè, betulla, ciliegio, citronnier, erable-maple, matrona, makore, mirte, noce satin, okoumè, perola, tamo, tuya, vadona, zebrano) per la fabbricazione di impiallaccature.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941. (Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XVI, n. 597, convertito nella legge 17 giugno 1937-XVI, n. 1018; Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1714,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

convertito nella legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 343 e Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 134, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757).

c) Morchie ed avanzi della lavorazione di oli vegetali: per la preparazione di speciali oli industriali e materie grasse per saponificazione, « cime verdi e cime gialle ».

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941. (Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XIV, n. 2292, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 668).

d) Ottone in lastre, verghe, nastri e fili; fili di rame e sue leghe: per la fabbricazione di accessori per ombrelli e di zoccoli (virole) per lampade elettriche.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1940. (Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XVI, n. 1714, convertito nella legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 343; Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44 e Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1438, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 261).

e) Bottiglie di vetro vuote: per essere riempite di birra e di acque minerali.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1941. (Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1438, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 261).

f) Carta e cartoncino per fotografia: per essere sensibilizzati.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1941. (Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44 e Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1809, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 276).

g) Residui della filatura e della tessitura del lino: per la cernita, la pulitura e la sbiancatura.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1941. (Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 134, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757).

h) Telai di automobili: per essere carrozzati.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941. (Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1031, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 21).

i) Legno corniolo, persimon, acero, carpino e bosso: per la fabbricazione di navette per telai da tessere.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941. (Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2157, convertito nella legge

25 maggio 1936-XIV, n. 1057, e Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 134, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757).

l) Legname di abete in tavole: per la fabbricazione di imballaggi per merci da esportare.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941. (Legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731).

m) Citrato di calcio biologico per la fabbricazione di acido citrico.

La concessione è valevole fino al 30 novembre 1940. (Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1104, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 612; Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44, e Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVI, n. 1809, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 276).

ART. 3.

La temporanea importazione delle seguenti merci, già concessa per altre lavorazioni, è estesa alle lavorazioni per ciascuna merce qui appresso specificata:

a) Ferro ed acciaio comuni in blooms, lingotti e billette: per la fabbricazione di cancelli, cancellate e recinzioni. (Regio decreto-legge 11 maggio 1924-II, n. 809, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473);

b) Zucchero ed alcole: per la preparazione di bibite. (Regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473 e Regio decreto-legge 17 dicembre 1928-XVII, n. 2880, convertito nella legge 8 luglio 1929-VII, n. 1267).

c) Sacchi di carta: per essere impiegati nella esportazione di litopone.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1940, alla quale data viene prorogata altresì la temporanea importazione dei detti sacchi per essere impiegati nella esportazione del cemento. (Legge 19 maggio 1939, anno XVII, n. 731).

d) Carta e cartoncino per fotografia, di cui alla lettera f) dell'articolo precedente: per la produzione di cartoline illustrate e di fotografie di qualsiasi formato.

e) Cadmio metallo: per la fabbricazione di solfato di cadmio.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1940. (Legge 30 novembre 1939-XVIII n. 1841).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 4.

La temporanea importazione di barre e nastri di acciaio prevista dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 4 settembre 1924-II, n. 1409, convertito nella legge 11 febbraio 1926-IV, n. 300, per la fabbricazione di utensili e di strumenti per la lavorazione del legno e del metallo, è estesa alle lamiere di acciaio destinate alla stessa lavorazione.

La temporanea importazione del cotone greggio, prevista dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1809, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 276, per il rivestimento di cilindri per calandre, è estesa ai filetti di cotone greggi (cascami).

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1942, alla quale data viene prorogata anche la temporanea importazione del detto cotone greggio per lo stesso scopo.

ART. 5.

È concessa la temporanea esportazione di fiaschi (toscanelli) pieni di vino, per essere vuotati.

È consentita altresì la temporanea esportazione di materiale aeronautico di scorta e di ricambio, per aeromobili adibiti alle linee aeree civili.

ART. 6.

Sono ripristinate, alle stesse condizioni stabilite dai provvedimenti originari, per il periodo di tempo per ciascuna di esse indicato, le concessioni di esportazione temporanea, già accordate in via provvisoria, per le seguenti merci:

a) Maglie di lana: per subire un processo industriale di irrestringibilità.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1940. (Regio decreto-legge 14 aprile 1927-V, n. 568, convertito nella legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2496, e, da ultimo, Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 134, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757).

b) Tessuti di cotone a maglia gommificati: per essere sottoposti a speciale tratta-

mento industriale e trasformati in sottoprodotti.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1940. (Regio decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 1738, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 957, e Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 921, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 166).

ART. 7.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Modificazioni all'articolo 4 del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, sulla disciplina del mercato granario, convertito nella legge 18 gennaio 1937-XV, n. 223. (555)

ARTICOLO UNICO.

La disposizione, di cui al primo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, non si applica alla temporanea importazione del grano destinato alla fabbricazione di paste alimentari per l'esportazione.

L'introduzione in consumo dei sottoprodotti, ottenuti dalla lavorazione del grano estero ammesso alla detta temporanea importazione, potrà essere consentita, previa l'osservanza delle vigenti disposizioni relative al conferimento all'ammasso di alcuni sottoprodotti della macinazione.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 11, concernente modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali. (583)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 11; concernente modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali.

TROISIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL AU TRAITÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION ENTRE LE ROYAUME D'ITALIE ET LE ROYAUME DE ROMANIE SIGNÉ A ROME LE 5 JANVIER 1934

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit:

La liste A annexée au Traité de commerce et de navigation stipulé entre l'Italie et la Roumanie le 5 janvier 1934 relative au tarif des droits à l'entrée en Roumanie, est modifiée pour la position sousindiquée de la manière suivante:

ex 31 Fromages à pâte dure dits Parmigiano Lodi-giano et Reggiano par 100 kilos: lei 1000

Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Bucaresti le plus tôt possible.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent de le mettre en vigueur au plus tôt possible.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 19 décembre 1939.

Pour l'Italie
GIANNINI

Pour la Roumanie
JON CHRISTU

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 7, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi. (585)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 7, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi.

Concessione della esenzione da dazio doganale ad alcune specie di pesci freschi, destinate alla industria conserviera. (629)

ARTICOLO UNICO.

A datare dal 1° gennaio 1940-XVIII viene stabilita, in via permanente, la esenzione da dazio per il pesce fresco, anche congelato, appartenente alla specie degli sgomberoidi (tonno, tonnetto, tonno bianco, sgombri), destinato alla industria conserviera, sotto l'osservanza delle cautele e modalità che saranno stabilite dal Ministro delle finanze.

Modificazioni alle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1075, concernente il trattamento economico del personale degli Uffici commerciali all'estero. (631)

ART. 1.

Il Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1075, è modificato come segue:

All'articolo 5 è sostituito il seguente:
« L'assegno locale annuo e l'indennità di prima sistemazione di cui alle annesse tabelle A e B sono maggiorati:

« a) del quindici per cento per gli ammogliati senza figli, purchè non separati legalmente e per coloro che abbiano solo figli a carico;

« b) del venti per cento per gli ammogliati, purchè non separati legalmente e con figli a carico.

« Agli effetti della maggiorazione si intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività. La maggiorazione del quindici per cento spetta anche ai funzionari vedovi che abbiano figlie nubili conviventi ed a carico.

ART. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano dal 1° novembre 1939-XVIII.